

# COMUNE DI PRIVERNO

CITTA' D'ARTE  
PROVINCIA DI LATINA

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N°2 copia

*Servizi :Economico-Finanziario*

N° 218	<b>OGGETTO: Servizio Tributi-Patrimonio. Rilascio Concessione per occupazione atrio Castello di San Martino, in data 20.07.2012 dalle ore 16,00 alle 18,00, per celebrazione matrimonio civile dei sigg. Bellotti Stefano e Carfagna Luigina.</b>
DATA 03.07.2012	

### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della rag. Rachele Mastrantoni di Responsabile del Dipartimento;

**Vista la domanda prodotta in data 16.02.2012 prot.n. 3084 , dai sigg. Bellotti Stefano residente a Priverno via Marittima e Carfagna Luigina nata a Priverno il 13.04.1964 ed ivi residente in via Marittima , tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'utilizzo dell'atrio del Castello di San Martino, in data 20.07.2012, dalle ore alle ore 16,00 alle ore 18,00, per la celebrazione ufficiale del matrimonio civile stabilita alle ore 17,00, tra i sigg. Carfagna Luigina e Belotti Stefano.**

Visto il versamento di €. 200,00, eseguito in data 15.03.2012 dalla sig.ra Carfagna Luigina, quale tariffa prevista per la celebrazione del matrimonio civile presso il Castello di San Martino;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 27/06/1996,esecutiva ai sensi di legge,con cui veniva disciplinato l'uso delle palestre,impianti sportivi e sale comunali;

Vista la Delib.C.C.n. 63/2003, con cui si disciplinavano le celebrazioni dei matrimoni in strutture comunali con relative tariffe per rimborso spese;

Vista la Delib. G.C. n. 118 del 22/05/06 con cui veniva disciplinato l'aggiornamento tariffe celebrazioni matrimoni;

Visto il Dec.Legs.vo n.267/2000;

### CONCEDE

ai sigg.Belotti Stefano e Carfagna Luigina , di occupare l'atrio del Castello di San Martino **in data 20.07.2012 dalle ore 16,00 alle ore 18,00** per la celebrazione del matrimonio civile predetto, stabilito alle ore 17,00, previo pagamento della somma di **€. 200,00**, quale tariffa stabilita per la celebrazione dei matrimoni civili presso il Castello di San Martino;

a condizione che **non vengano arrecati danni alla struttura, arredi e suppellettili esistenti e venga salvaguardata la pulizia dei locali**, inoltre il concessionario dovrà assumersi la responsabilità relativa ad eventuali danni arrecati alla struttura, arredi ed impianti ivi esistenti, causati anche da chiunque acceda ai locali.

#### **Il concessionario ha l'obbligo di:**

-premutarsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico accessorio eventualmente utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il locale comunale in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese

a carico del concessionario;

-utilizzare la sala in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o locali comunali nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio Comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

**Il concessionario decade dalla presente concessione se:**

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
f.to rag. Rachele Mastrantoni**

**La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **4 luglio 2012**;**

**O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.**

**A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).**

Priverno, lì 03.07.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale  
Priverno,li 03.07.2012  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Rag. Rachele Mastrantoni

www.AlboPretorionline.it